

## Pledge Observer

### Le operazioni di Bridge Transfer e i possibili rischi legati all'attuale situazione pandemica

È ormai evidente che il Covid-19 abbia lasciato nel calcio mondiale un segno tangibile sull'andamento negativo della complessiva stagione sportiva 2019/2020. Molti esperti hanno evidenziato infatti come la sospensione/annullamento definitivo di buona parte delle competizioni sportive nazionali e non, abbia avuto un impatto decisamente negativo sulle federazioni nazionali e internazionali, ma ancora di più sui singoli club.

Proprio questi ultimi si sono ritrovati in forte difficoltà economiche e finanziarie, avendo subito da un lato l'effetto della "svalutazione" dei propri giocatori, e dall'altro l'improvviso venir meno di determinati introiti ritenuti sicuri fino a poco prima della pandemia, come ad esempio i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e dai diritti tv.

Tutto questo ha comportato ovviamente una minore liquidità a disposizione dei club, i quali hanno dovuto comunque rispettare i propri obblighi contrattuali, *in primis* quelli con i propri giocatori, a loro volta restii, salvo qualche rara eccezione, a una riduzione dei loro stipendi spesso anche fin troppo salati.

Secondo uno studio presentato lo scorso mese di maggio da KPMG (*The European Elite 2020 – Football Clubs' evaluation, KPMG, May 2020*), si è appreso che questa situazione di sostanziale crisi economica di tutte o perlomeno della maggior parte delle società di calcio a tutti i livelli, potrebbe avere un impatto negativo tale i cui effetti potrebbero protrarsi fino alla finestra estiva di mercato del 2021, e forse anche oltre.

Nello studio sopra richiamato sono stati intervistati alcuni tra i principali rappresentanti delle organizzazioni mondiali del sistema calcio.

Alcuni di questi hanno sostenuto che oggi più che mai, sarebbe necessario un vero spirito di cooperazione tra tutti i *football stakeholders* per la rinascita di questo sport, evidenziando come la "solidarietà" possa costituire un fattore chiave non solo per rinforzare il sistema piramidale del calcio e ridurre così le disparità finanziarie e sportive all'interno di esso, ma anche perché sia di fatto applicato il principio dell' "*enhancing solidarity*" a qualsiasi forma di meccanismo di distribuzione finanziaria.

Altri ancora hanno osservato come la prossima sessione di mercato sarà verosimilmente caratterizzata da molti scambi di giocatori, prestiti e acquisizioni con diritti futuri da acquistare. Pertanto, molti club appartenenti allo stesso campionato (nazionale) potrebbero, da un lato, aiutarsi a vicenda, scambiandosi i giocatori in vista dell'inizio della prossima stagione, ma, dall'altro, è anche probabile che nessuno di questi stessi club vorrà rinforzare un diretto concorrente, ragione per cui si prevede che i prossimi trasferimenti, siano essi cessioni o prestiti, avverranno per la maggior parte tra club "stranieri".

In questa cornice, caratterizzata da una profonda crisi finanziaria senza precedenti per l'intero sistema calcio, dove tutti i diretti interessati sono invitati ad assumere in concreto iniziative solidali, un dato tra tutti emerge con una certa rilevanza, vale a dire quello dei futuri trasferimenti dei calciatori sotto forma di prestiti senza però alcuno scambio di moneta: è quanto si evince del resto da un ulteriore studio presentato sempre lo scorso mese di maggio da KPMG (*Player value not immune to pandemic, KPMG, 6 May 2020*), secondo cui questo genere di trasferimenti potrebbe costituire una prassi nel prossimo futuro.

Stando così le cose, viene da chiedersi quale sarà il reale atteggiamento dei club in una situazione come questa, in particolare di quelli che, soprattutto a livelli più bassi, necessitano di sufficienti disponibilità economiche e finanziarie per far fronte ai propri debiti e garantire nella maggior parte dei casi il loro *core business* ossia lo sviluppo dei vivai giovanili. Il che ci porta ad affrontare un fenomeno, noto da anni nel mondo del calcio col nome di *Bridge transfer*, che solo di recente è stato vietato dalla FIFA nelle nuove norme sullo

Stato e il Trasferimento dei giocatori (The *REGULATIONS on the Status and Transfer of Players - March 2020 edition* - RSTP).

Precisamente il 13 febbraio 2020, con la circolare n. 1709, la FIFA ha diramato la nuova edizione del RSTP, regolamento sullo status e trasferimento dei giocatori, in vigore dal 1° marzo 2020.

Come anticipato, tale circolare ha regolamentato i cosiddetti "trasferimenti ponte", noti come "bridge transfer" appunto.

Risulta necessario, al fine di dare al lettore una visione esaustiva della suddetta regolamentazione, fare una breve premessa.

Nel 2015, la FIFA ha posto il veto sulla possibilità di stipulare accordi con i c.d. TPO (Third Party Ownership). Ma cosa sono le operazioni con le TPO? In estrema sintesi, in tali operazioni avviene una cessione da un determinato club a una terza parte (spesso un Fondo) di una parte del credito sul futuro incasso derivante dal trasferimento di un giocatore. Il club si impegna così a riconoscere alla terza parte una determinata percentuale calcolata sul prezzo della futura vendita del calciatore.

Ebbene, è possibile aggirare tale divieto imposto dalla FIFA, tramite i "bridge club" appunto.

Fino all'entrata in vigore della sopra richiamata circolare n. 1709/2020 FIFA, il fenomeno in esame era particolarmente diffuso specie in Sud America.

Lo stesso nome "Bridge Transfer" rimanda infatti allo scopo perseguito da tale fattispecie, essendo essa uno strumento elusivo "da ponte" nei trasferimenti dei giocatori.

Il *Bridge Transfer* viene riportato oggi nella definizione n. 24 delle RSTP così: "*any two consecutive transfers, national or international, of the same player connected to each other and comprising registration of that player with the middle club to circumvent the application of the relevant regulations or laws and/or defraud another person or entity*".

La fattispecie richiede, dunque, la necessaria presenza di tre club coinvolti nell'operazione: il club di origine (dove il calciatore era inizialmente tesserato), il "bridge club", di blasone inferiore rispetto a quello cui possa ambire il giocatore e, infine, il club di destinazione, quello interessato *ab origine* alle prestazioni del calciatore.

Ai sensi, poi, dell'articolo 5-bis delle RSTP:

- nessun club o giocatore dovrà essere coinvolto in un *bridge transfer*;
- si presume che, qualora si verificano due trasferimenti consecutivi, nazionali o internazionali, dello stesso giocatore entro un periodo di sedici settimane, le parti (club e giocatore) coinvolte in questi due trasferimenti avranno partecipato a un *bridge transfer*, a meno che non verrà provato il contrario;
- il Comitato Disciplinare FIFA, in conformità con il Codice Disciplinare FIFA, imporrà sanzioni a qualsiasi parte soggetta agli Statuti e regolamenti FIFA coinvolti in un trasferimento ponte.

La FIFA ha ritenuto doveroso vietare tale anomala triangolazione di mercato, in quanto ha preso atto delle finalità non propriamente sportive sottese a tale pratica di mercato (in questo senso si rimanda alla sentenza del CAS 2014/A/3536 Racing Club Asociacion Civil v. FIFA), quali (i) l'aggiramento delle norme sul divieto di TPO imposto dalla FIFA, (ii) la riduzione dei costi del meccanismo di solidarietà e/o dell'indennità di formazione, e (iii) la riduzione dell'imposizione fiscale.

Con riferimento all'indennità di formazione si richiama un noto caso che ha visto coinvolti un noto club italiano (l'Inter) e il Mtk Budapest.

L'indennità di formazione è il "premio" che viene pagato dalla società presso il quale il calciatore viene tesserato, alla o alle società che lo hanno formato tra il 12° ed il 23° anno di età, al verificarsi di un trasferimento internazionale.

Al fine di quantificare economicamente i premi maturandi, la FIFA ha individuato un parametro numerico per ogni anno di formazione del calciatore e diviso le società in 4 categorie a seconda del Campionato e della Confederazione di appartenenza.

L'Inter, sebbene si fosse mostrata interessata all'inizio alle prestazioni di un giovane calciatore under 19 del MTK Budapest, aveva successivamente abbandonato l'affare, non partecipando più ad alcuna asta,

lasciando che il medesimo giocatore venisse trasferito presso un club dal blasone decisamente inferiore, militante in un campionato maltese.

Stranamente, dopo solo 10 giorni di permanenza del giocatore presso il club maltese, lo stesso è stato trasferito all'Inter.

Tale particolare rapidità temporale, fece presupporre che il club maltese avesse rappresentato il ruolo di *bridge club* con l'evidente intento di diminuire i costi dell'indennità di formazione del giocatore.

Infatti, se il giocatore fosse stato ceduto direttamente dal MTK Budapest all'Inter, il club neroazzurro avrebbe dovuto corrispondere la somma di Euro 160.000,00 per le tre stagioni in cui la squadra ungherese aveva formato il calciatore.

La squadra ungherese, adite le vie legali, ricorse al TAS di Losanna, il quale decise di condannare l'Inter al pagamento dell'indennità di formazione in favore del MTK Budapest.

Come si è sopra accennato, i *bridge transfer* possono essere anche uno strumento per ottenere la riduzione del contributo del meccanismo di solidarietà.

Il contributo di solidarietà prevede che se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell'indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà al o alle società che hanno provveduto alla formazione e all'istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per una o più società nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età.

Giova rilevare che nel caso di affiliazione della squadra di destinazione e della squadra ponte alla medesima Federazione calcistica, il pagamento del contributo di solidarietà avverrebbe solo per il primo trasferimento ossia quello tra il club di origine e il *bridge club*: e questo proprio grazie al *bridge club* appartenente alla medesima federazione del club di destinazione

Preme precisare, inoltre, che con la circolare n. 1709/2020, oltre al divieto dei *bridge transfer*, la FIFA ha previsto l'applicazione del c.d. "*Solidarity Mechanism*", con decorrenza dalla prossima stagione sportiva 2020/2021, anche ai trasferimenti nazionali aventi una dimensione internazionale.

La dimensione internazionale attiene alla federazione di appartenenza dei club che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.

Infatti, alla luce di tale importante riforma, i club che hanno formato il calciatore dal 12° al 23° anno di età, avranno diritto a ricevere il contributo di solidarietà, anche quando il giocatore sarà coinvolto in un trasferimento c.d. "domestico" ossia tra club appartenenti alla medesima Federazione, purchè i club di formazione siano affiliati ad una federazione diversa (estera) da quella delle squadre coinvolte nell'operazione.

Fermo quanto sopra, analizzati alcuni degli scopi perseguiti dalla pratica del *Bridge Transfer*, un breve cenno merita l'ultimo ma non meno importante scopo elusivo, vale a dire quello della riduzione della tassazione connessa a queste particolari operazioni: non è un caso infatti che spesso in esse si trovino coinvolti club aventi sede in paradisi fiscali. In tal caso, il prezzo di trasferimento dal *bridge club* al club di destinazione sarà concluso per una cifra più alta in quanto soggetto ad una tassazione minore.

Preso atto nel corso degli anni di queste finalità non propriamente sportive sottese al fenomeno in esame, si è già detto che la FIFA con la circolare n. 1709 del 17 febbraio 2020 ha espressamente vietato i *bridge transfer*.

Ritenendo giustificato e fondato tale divieto, ad avviso di chi scrive, la nuova normativa contenuta nelle RSTP, come modificate dalla circolare sopra richiamata, potrebbe comportare a una lesione del diritto di difesa, specie di quei club che saranno accusati di aver posto in essere un *bridge transfer*.

Questo perché la normativa stabilisce una presunzione di trasferimento-ponte, il che implica una inversione dell'onere della prova a carico della controparte accusata.

Pertanto, se la FIFA dovesse presumere che le parti siano state coinvolte in un trasferimento-ponte, per trasferimenti consecutivi dello stesso giocatore perfezionati nell'arco di sedici settimane, trattandosi di una

presunzione *iuris tantum*, i medesimi club coinvolti avranno l'obbligo di dimostrare la loro innocenza per non vedersi irrogare dalla Commissione disciplinare FIFA le sanzioni all'uopo ritenute più giuste.

In uno scenario come quello sopra delineato, nel quale si prospetteranno molteplici trasferimenti sottoforma di scambi, prestiti e/o cessioni, vi è il fondato rischio che molti club si possano trovare coinvolti in procedimenti disciplinari per "presunti" *bridge transfer* e, al fine di non incorrere in ingenti sanzioni, dovranno difendersi da una accusa che, per effetto della presunzione relativa, potrebbe essere non fondata su prove certe e determinate.

Si auspica, in tal ambito, un intervento chiarificatore da parte della FIFA perchè venga garantito diritto di difesa dei club "presuntivamente" coinvolti in tali operazioni di mercato, in un'ottica di salvaguardia dei principi del giusto processo.

Avv. Carlo Faugiana

Avv. Antonio Governale